



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 18-04-2019

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2019

IL SINDACO

VISTI gli articoli 28, 30, 46 bis, 68, 80, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;

VISTA LA Legge 5 febbraio 1992 n. 104 contenente norme per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge Regionale n. 59/1995 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1997, n.112 recante norme relative al *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 *“Conversione in legge con modificazioni del D.L. 05.10.1993 n. 400”*, e l’art 1 commi 250-257 della legge 27 dicembre 2007 n. 296 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

VISTA la legge della Regione Lazio n. 6 agosto 1999 n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo;

VISTA la L.R. 6 agosto 2007 n. 13: *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale n. 16 agosto 1999 e successive modifiche”*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative”*;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale del 20/03/2018 n. 7 avente ad oggetto la conclusione del procedimento di approvazione del piano di utilizzazione degli arenili e la ratifica degli elaborati definitivi approvati con determinazione dirigenziale n. 677/2018;

VISTA la vigente Ordinanza che approva il *“Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma”* emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Roma;

VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza Balneare n. 49/2017 per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale sono state dettate prescrizioni volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti;

VISTO il comma 1 dell’art. 19 DLGS n. 374 del 08/11/1990 - Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento in attuazione alle direttive n. 79/CEE e 82/57/CEE;

VISTO l’art. 107 del DLGS 267/2000;

VISTO il Regolamento Regionale 19/2016;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015;

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto

attiene più propriamente alle attività lungo il litorale del Comune di Fiumicino;

RENDE NOTO che il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

Per quanto sopra,

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI.

1.1 La presente ordinanza disciplina le attività da svolgersi nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Fiumicino.

1.2 La stagione balneare è compresa tra il giorno 1 maggio 2019 ed il 30 settembre 2019. In tale periodo devono funzionare le strutture balneari. Previa comunicazione agli uffici comunali è possibile anticipare l'apertura della stagione balneare dal 20 aprile 2019.

1.3 Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per i fini di cui all'art. 15: "*Destagionalizzazione*" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, al quale si rimanda.

1.4. L'apertura delle strutture balneari per lo scopo di cui al precedente paragrafo sarà altresì consentita a condizione che i concessionari forniscano evidente comunicazione agli utenti delle strutture, a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo opportuno da posizionare all'interno della struttura balneare, recante l'avviso (in almeno due lingue) circa l'assenza dei servizi di assistenza e salvataggio a mare.

ARTICOLO 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE, DIVIETI PERMANENTI DI CARATTERE GENERALE.

2.1 Sulle spiagge del territorio:

È VIETATO:

2.1.1 Collocare tende, roulotte, campers e simili nonché campeggiare.

2.1.2 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli atti alla pulizia delle spiagge e al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari.

Dal divieto sono esclusi:

a) i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

b) i mezzi meccanici spenti in esposizione per soli fini promozionali per eventi di durata limitata previo nulla osta da richiedere al Servizio Demanio Marittimo.

2.1.3 Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull'arenile. L'accensione dei fuochi d'artificio deve essere preventivamente autorizzata ai sensi di legge e deve avvenire dalle ore 20,00 fino alle ore 24,00. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate ed adeguatamente motivate. I competenti uffici comunali in materia di demanio marittimo esprimeranno il proprio nulla osta su istanza di parte corredata dal parere favorevole dell'ENAC ai sensi del nuovo art. 707 del Codice della Navigazione;

2.1.4 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

2.1.5. E' permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sui pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. E' parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra;

2.1.6 Condurre e far permanere qualsiasi animale senza la regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con obbligo a carico dei proprietari e/o accompagnatori di provvedere alla rimozione delle deiezioni. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile

di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni ed i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelle a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto.

2.1.7 I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, per un massimo di n. 10 animali per ogni struttura balneare, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi. così come previsto all'art. 16: "*accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari*" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, al quale si rimanda.

2.1.8. Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;

2.1.9 Transitare e sostare sugli arenili con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli adibiti al servizio di Polizia e di soccorso e a quelli per la pulizia degli arenili; l'accesso ai veicoli destinati a servizi accessori delle attività balneari(quali carico scarico merci, trasporto e collocazione attrezzature balneari, ecc.) è consentito limitatamente alle fasce orarie dalle ore 7,30 alle 9,00 del mattino e dalle 19,30 alle 24,00 della sera. La pulizia delle spiagge con mezzi meccanici rimane vietata nell'orariodella balneazione.

DIVIETI LIMITATI ALLA STAGIONE BALNEARE.

È VIETATO:

2.2.1 Lasciare mezzi in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previsti per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari.

2.2.2 Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

2.2.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.

2.2.4 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune.

2.2.5 Ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica:

- dalle ore 13,00 alle ore 16,00;

- dalle ore 24,00 alle ore 8,00 del mattino successivo, in tutti i giorni;

Nel solo periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto 2019, il divieto vige:

- dalle ore 13,00 alle 16,00;

- delle ore 01,00 alle ore 8,00 nei giorni di venerdì e prefestivi e dalle 24,00 alle ore 8,00 del mattino successivo nei giorni restanti.

2.2.6 L'uso del sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

2.2.7 Gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;

2.2.8 Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale;

2.2.9 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei

mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località;

2.2.10 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia frequentata da bagnanti tra le 09,00 e le ore 21,00;

2.2.11 Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non;

2.2.12 Esercitare attività sportive e/o manifestazioni su aree ricomprese all'interno della Riserva del Litorale Romano senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;

2.2.13 Arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI. CRITERI GENERALI.

3.1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 19,00, fatta salva la possibilità di anticipare o protrarre l'orario di balneazione autorizzata dai concessionari a condizione che il servizio di soccorso e salvataggio sia sempre, regolarmente assicurato come dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.

I concessionari di strutture balneari DEVONO:

3.2.1 assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare;

3.2.2 chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

3.2.3 attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con continuità, durante l'orario di apertura dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con le modalità indicate nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso;

3.2.4 esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano e inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli nonché sugli orari, e apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare;

3.2.5 il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, alla realizzazione di barriere invernali non più alte di 1,80 metri ed alla successiva rimozione e livellamento destinato a ripristinare lo stato originale dell'area senza alcun apporto di materiale, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte dei concessionari al Comune. Il posizionamento delle predette barriere, realizzate a protezione delle strutture balneari, è consentito nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 30 aprile. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti in particolare sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua (DLGS 152/2006);

3.2.6 in tutte le strutture balneari, i concessionari dovranno posizionare le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;

3.2.7 le zone in concessione possono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso perpendicolare alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non debbono essere in filo spinato, o rete metallica né di materiale che possa limitare la visuale;

3.2.8 i concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di apprestare almeno un locale igienico idoneo all'accoglienza di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e almeno una doccia adeguatamente attrezzata nonché di rendere la struttura visitabile soprattutto in funzione della effettiva possibilità di balneazione attraverso la predisposizione di appositi percorsi orizzontali, almeno uno ogni 150 metri, perpendicolari alla battigia, presso i quali devono essere predisposte

piazzole di sosta all'ombra in prossimità della battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili. Per la collocazione di detti percorsi è sufficiente presentare una comunicazione al servizio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, corredata da idonea planimetria. Tali passerelle dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare; per le modalità di realizzazione si rimanda all'art. 18 "*Abbattimento delle barriere architettoniche e servizi per i disabili*" delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente;

3.2.9 per i concessionari degli stabilimenti balneari alle prescrizioni di cui sopra si aggiunge l'obbligo di prevedere almeno una cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili ed una carrozzella di tipo J.O.B.

3.2.10 nelle strutture balneari dotate di parcheggio interno dovranno essere previsti posti auto per disabili in misura di uno ogni 25 posti auto ed in ogni caso dovrà essere garantita almeno una postazione;

3.2.11 i servizi per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine della loro immediata identificazione;

3.2.12 il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari in concessione dovrà essere svolto secondo le modalità già indicate nell'Ordinanza n. 73/2014 ed in particolare come di seguito indicato:

1) allestendo a propria cura e spese, all'interno dell'area affidata in concessione ed in posizione confinante e facilmente accessibile dalla viabilità pubblica, delle aree appositamente delimitate in cui collocare i contenitori carrellati per la raccolta differenziata;

2) realizzando la delimitazione delle suddette aree mediante recinzioni esclusivamente in legno e/o altro materiale vegetale di dimensioni pari a m. 2,5 x m. 5,00; per le strutture prive di aree in concessione, l'area delimitata potrà essere realizzata mediante una pedana in legno collocata sull'arenile nelle immediate vicinanze del varco di accesso al mare;

3) conferendo i rifiuti all'interno delle suddette aree delimitate nel rispetto del vigente calendario di raccolta estivo;

4) garantendo agli operatori incaricati la piena e completa accessibilità alle suddette aree.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

CRITERI PARTICOLARI.

3.3 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione;

3.4 è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine, fermo restando quanto previsto in merito alle strutture ricettive dalle Norme Gestionali del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili, art. 9bis;

3.5 i concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone diversamente abili;

3.6 indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "salvataggio", munito del brevetto di "Assistente Bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente;

3.7 i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

ARTICOLO 4

ALTRI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto

delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

PULIZIA INVERNALE DEGLI ARENILI.

4.1 I concessionari delle strutture balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti. E' vietato, come prescritto, incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d) del DLGS 152/2006 e s.m.i.: *“sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;”*.

FRUIBILITÀ E PULIZIA DEI VARCHI DI ACCESSO AL MARE.

4.2 I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso.

CHIUSURA STAGIONALE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

4.3 Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate con altezza massima di metri 2,00. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precari come plastica, lamiera grezza, o altro materiale che non s'inserisca nella qualità dei luoghi;

4.4 Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare;

4.5. L'esecuzione di opere sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale deve essere autorizzata dal direttore dell'ufficio delle Dogane di Roma, come previsto dall'art.19 del DLGS n. 374 del 08/11/1990.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME.

5.1 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa;

5.2 l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del DLGS 31 Marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii.. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;

5.3 l'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 maggio 2019 ed il 30 settembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

5.4 è possibile accedere alle aree demaniali marittime utilizzando un unico mezzo trainato a mano non dotato di motore e di dimensioni massime pari a cm 90 x 150. E' fatto divieto di collegare il mezzo ad altri ausili estendendo le dimensioni dello stesso;

5.5 è fatto altresì divieto di utilizzare ausili musicali o di amplificazione e recare comunque disturbo alla quiete pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

ARTICOLO 6

SPIAGGIA LIBERA COMUNALE CON ACCESSO AI CANI.

6.1 E' garantito il libero accesso ai cani nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune:

ZONA F – tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa 300 metri che va da circa 100 metri a sud della Zona D dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

6.2 L'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – Servizio Segnaletica del Comune, procederà alla

verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

ARTICOLO 7

SPIAGGIA LIBERA COMUNALE PER LA PRATICA DEL NATURISMO.

7.1 E' garantita la libera pratica del naturismo nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune:

ZONA G – tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un'estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di ViaCoccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.

7.2 L'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – servizio segnaletica del Comune, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI NOLEGGIO/RIMESSAGGIO/DEPOSITO DI IMBARCAZIONI.

8.1 L'attività di noleggio di imbarcazioni di qualunque dimensione, comprese le barche a vela, i catamarani, i kitesurf, surf da onda, windsurf, paddle surf, ecc, laddove consentita dalle finalità della concessione demaniale marittima o da atto integrativo, dovrà essere esercitata garantendo la presenza di personale di assistenza preposto alle informazioni e all'applicazione delle norme che disciplinano la navigazione nonché dotato di idonee capacità per l'assistenza, il soccorso ed il recupero a mare nel caso in cui si verificano avarie, rotture od incidenti delle imbarcazioni noleggiate;

8.2 il noleggiatore è tenuto a comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e alla Capitaneria di Porto le modalità e attrezzature tecniche finalizzate al predetto soccorso ed al recupero a mare. A tal fine è obbligatoria la dotazione di mezzi idonei quali moto d'acqua, battelli, gommoni ecc. Le unità da diporto e i mezzi di lavoro, prima di utilizzare il corridoio di lancio dovranno verificare che lungo lo stesso non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare, nonché dell'eventuale presenza di bagnanti e/o di altri natanti; dovranno di conseguenza sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di pericolo per la navigazione e/o per le persone.

8.3 le scuole vela, di ogni genere, e scuole surf devono essere affiliate alla FIV o comunque ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

ARTICOLO 9

USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME PER MANIFESTAZIONI

9.1 Nelle concessioni demaniali marittime, lo svolgimento durante la stagione balneare di manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, eventi, spettacoli etc.) di breve durata (comunque non superiore a 3 giorni) e che non interferiscano con attività balneari regolarmente autorizzate, è subordinato al preventivo Nulla Osta del competente ufficio comunale in materia di demanio marittimo, **da richiedersi almeno 20 giorni prima della manifestazione.**

9.2 Fermo restando l'ottenimento del preventivo nulla osta di cui al comma precedente, nel periodo compreso tra il 1 maggio 2019 ed il 30 Settembre 2019, gli intrattenimenti musicali, danzanti, di arte varia, spettacoli, concerti dal vivo ed in genere gli eventi di pubblico spettacolo, con una capienza massima comunque non superiore a n. 700 persone, possono essere effettuati previa autorizzazione dell'Area Sviluppo Economico Edilizia e TPL - Sportello Unico Attività Produttive – **da richiedere almeno 30 giorni prima dell'evento**, osservando le seguenti limitazioni orarie:

a) i trattenimenti dovranno terminare alle ore 01,00 nei giorni di venerdì e prefestivi e alle ore 24,00 tutti gli altri giorni;

b) rispetto della fascia oraria di riposo come disciplinata dall'art.2.2.5, durante la quale sono vietate le attività rumorose, compresa la riproduzione musicale.

9.3 Nel periodo compreso tra il 1 maggio 2019 ed il 30 settembre 2019, gli eventi e manifestazioni aventi una capienza superiore a n. 700 (settecento) persone ed il limite massimo di n. 2000 (duemila) persone, e con l'obbligo di garantire un efficiente servizio di soccorso e salvataggio svolto da personale qualificato, potranno svolgersi esclusivamente nelle fasce orarie successive alle ore 19,00 e terminare entro le ore 1,00 nei giorni di venerdì e prefestivi e entro le ore 24,00 tutti gli altri giorni, sempre previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Area Sviluppo Economico, Edilizia e TPL, sportello SUAP, **da richiedersi almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento.**

9.4 I concessionari e/o gli organizzatori dell'evento di pubblico spettacolo dovranno garantire, i valori dei limiti di emissione sonora previsti della zonizzazione acustica di cui alla DCC n. 74/2005 nonché dovranno garantire, in supporto alle forze dell'ordine, il personale necessario alla vigilanza interna ed esterna al locale, nonché alle aree e strade limitrofe.

ARTICOLO 10

ATTIVITA' DI KITE SURF

10.1 L'attività del kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l'esclusione delle aree sotto indicate dove è garantita la libera fruizione dell'attività di kitesurf ed è vietata la fruizione ai bagnanti per l'intera profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistanti le seguenti zone:

ZONA A – tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 250 metri a partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

ZONA B tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.

ZONA C tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200 metri a partire da 100 metri a sud del fosso Cupino.

ZONA D – tratto di litorale posto a sud della struttura balenare denominata “Nautinclub”, a partire da 10 metri a sud di detta struttura, per un'estensione di circa 50 metri.

ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 250 metri a partire da 140 metri a sud del confine della struttura balenare denominata “La Perla”.

10.2 Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di sicurezza balneare del Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto.

10.3 I praticanti del kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.

10.4 L'esercizio dell'attività di kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente Ordinanza rimane subordinata al posizionamento di adeguata segnaletica e corridoi di lancio, disposti al centro del fronte mare di riferimento e conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di sicurezza Balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma.

10.5 I soggetti che intendono posizionare i corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono, preventivamente allo svolgimento dell'attività sportiva del kitesurf, acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 4 del regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.

10.6 I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.

10.7 Il Comune di Fiumicino, a mezzo dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione – Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

10.8 La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

10.9 Nelle aree di che trattasi deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

10.10 Il Comune di Fiumicino è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o limitrofe alle stesse, derivanti dallo svolgimento della predetta attività.

10.11 Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, promanate dalle competenti Autorità Marittime.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la

durata della stagione estiva. È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Qualora il contravventore sia il conducente di un natante e il suo comportamento sia tale da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare, è fatta salva la facoltà di procedere al sequestro e/o alla confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'articolo 29 del DLGS 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune. Qualora concorrano forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna, sostituisce ed abroga la precedente ordinanza balneare 2018.

E' altresì abrogata qualsiasi disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento. La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiumicino e pubblicata sul sito internet e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Comando Stazione Carabinieri di Fiumicino, Commissariato P.S. di Fiumicino, Comando Compagnia G.d.F di Fiumicino, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Roma, Federbalneari, Assobalneari, SIB, nonché all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana per il posizionamento della nuova cartellonistica e la verifica di quella già esistente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria nonché la Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco

f.to Sen. Esterino Montino

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005